

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5376

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCANDROGLIO

Istituzione di un contributo sul monte premi dei giochi d'azzardo e disposizioni in materia di pubblicità dei medesimi

*Presentata il 19 luglio 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mondo del gioco legale caratterizzato dall'aleatorietà — cioè di tutti i giochi in cui le vincite siano collegate esclusivamente all'alea — ha assunto dimensioni veramente enormi: ogni anno i capitali movimentati da questo settore aumentano vertiginosamente raggiungendo entità ormai paragonabili a quelle di un piccolo Stato. Secondo uno studio dell'università di Lecce i soli monte premi nel 2011 sono ammontati a circa 58 miliardi di euro e i proventi per le imprese private operanti nel settore si possono stimare in circa 9 miliardi di euro.

Si tratta, in buona sostanza, di una tassa che grava sulle persone meno attrezzate psicologicamente e, spesso, anche culturalmente, le quali affidano all'azzardo legalizzato le speranze di una vita migliore: è una subdola menzogna, perché nell'azzardo vince praticamente sempre il banco e le probabilità di vittoria da parte

di un giocatore sono talmente basse da scoraggiare qualunque soggetto ragionevole dall'intraprendere simili tentativi. Non vi sarebbe alcun problema se il fenomeno fosse circoscritto, d'altra parte tutti hanno il diritto di divertirsi senza particolari limitazioni se non derivanti dal rispetto dei diritti altrui. La drammatica realtà, però, è che il gioco d'azzardo legalizzato va ben oltre i pochi euro al mese che molti spendono, ma deborda spesso fino a diventare un demone in grado di assorbire interi stipendi, di gettare persone normali in mano agli usurai e alla malavita e, infine, di distruggere la vita di intere famiglie nella corsa alla vincita che tutto risolverà e che, malauguratamente, non arriverà mai.

Invece che fonte di svago, il gioco si trasforma spesso in fonte di disperazione e di rovina che può sconfinare in forme di dipendenza (ludopatia) che nulla hanno di

meno rispetto alla tossicodipendenza o all'alcol dipendenza. Di fatto, ormai, si tratta di una vera e propria piaga sociale.

Alla luce di quanto sopra la presente proposta di legge muove dal dichiarato intento di limitare il gioco caratterizzato dall'aleatorietà e vuole raggiungere questo obiettivo attraverso due strade.

In primo luogo, ci si propone un netto aumento della tassazione sia dei monte premi, quindi una consequenziale riduzione delle vincite, sia dei proventi di tutte le imprese che operano nel settore. Ridurre le vincite — che, per alcuni giochi, presentano importi veramente esorbitanti, al limite dell'inverosimile — può essere un sistema per rendere meno allettante il gioco, in sé e per sé, e, quindi, per scoraggiare i giocatori a sperperare il proprio denaro. Aumentare nettamente la tassazione sui proventi è una tecnica per recuperare in favore della collettività il forte aumento dei guadagni delle imprese che orbitano nel mondo del gioco regolamentato, posto che le cifre del gioco caratterizzato dall'aleatorietà in Italia sono da anni in costante e netta ascesa. Sempre seguendo il già citato studio dell'università di Lecce, attraverso un'aliquota del 10 per cento sui montepremi e sui proventi si potrebbero ottenere ben 6,7 miliardi di euro: in tal modo verrebbe scongiurato, una volta per tutte, il paventato aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che, finora, è stato solo rimandato. Si tenga presente, tra l'altro, che si tratta di stime prudenziali, basate sui dati del 2011 e sul presupposto che essi restino stabili nel 2012: è ipotizzabile che il gettito finale possa anche essere superiore, perché l'osservazione dei dati statistici indica che ogni anno si è verificato un incremento, rispetto all'anno precedente, del giro d'affari del mondo del gioco basato sull'alea.

L'aumento di tassazione sul gioco è proposto, dunque, quale compensazione e conseguente eliminazione dell'elevamento delle aliquote IVA programmato dal 2013 e diviene, in questo senso, un vero e proprio contributo di solidarietà: il mondo del gioco aleatorio, attività tollerata, ma

che deve necessariamente essere limitata e, in una certa misura, anche scoraggiata, in questo momento economico drammatico deve contribuire a evitare l'effetto recessivo che l'aumento dell'IVA cagionerebbe a tutta l'economia italiana.

La presente proposta di legge prevede anche che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camera ogni biennio una relazione sulle conseguenze economiche di questo contributo di solidarietà: si può infatti immaginare che esso venga anche ridotto in considerazione di un auspicabile miglioramento del quadro economico generale. Nondimeno, anche in un momento futuro in cui la presente crisi sarà ormai stata superata e consegnata alla storia, sarebbe auspicabile mantenere una forma di pressione fiscale più alta sul settore, al fine di salvaguardare il fondamentale scopo dissuasivo che è la principale finalità della presente proposta di legge.

Nell'articolo 2 della proposta di legge, inoltre, si vuole intervenire anche su un ulteriore aspetto: la pubblicità del gioco aleatorio.

Non si può negare come le forme in cui essa si presenta, specie in televisione, siano aggressive e anche francamente irritanti: a volte risulta addirittura insopportabile, nella sua ipocrisia, l'avvertimento finale « gioca con moderazione » o « gioca il giusto », che viene dato velocemente dopo aver mostrato le meravigliose sorti riservate ai vincitori.

L'articolo 2 cerca di ridurre l'impatto che la pubblicità può avere sul pubblico, imponendo un identico tempo e un identico spazio tra il messaggio promozionale del gioco, da una parte, e l'indicazione dei problemi ad esso connessi nonché ad avvisi alla prudenza, dall'altra parte. La concreta modulazione di questo precetto in relazione ai singoli mezzi di diffusione delle pubblicità è rimessa a un provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Contributo di solidarietà sul monte premi dei giochi d'azzardo).*

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, sul monte premi di tutti i giochi leciti caratterizzati dall'alea, comunque denominati e regolamentati dallo Stato, e sui proventi derivanti a soggetti privati dall'esercizio di tali giochi è istituito un contributo di solidarietà pari al 10 per cento annuo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. A decorrere della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sugli effetti economici determinati dall'istituzione del contributo di solidarietà di cui al presente articolo, nonché sul gettito fiscale ottenuto nel biennio trascorso e sul gettito fiscale previsto nel biennio seguente.

4. I commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono abrogati.

## ART. 2.

*(Pubblicità dei giochi d'azzardo).*

1. Almeno la metà del tempo e dello spazio di ogni pubblicità dei giochi di cui all'articolo 1, in qualunque forma essa si manifesti, è riservata all'indicazione dei problemi connessi al gioco e ad avvisi alla prudenza.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità tecniche per la gestione dei tempi e degli spazi nelle pubblicità di cui al comma 1 in relazione ai mezzi di informazione in cui esse sono inserite.

ART. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

